



Regione Lombardia

Giunta Regionale

Palazzo Lombardia
220124 Milano

tel 02 6765 3136
fax 02 3936044

Protocollo H1.2012.0004429

Data 8/2/2012

Alla c.a.

- **Direttore Generale**
- **Direttore Sanitario**
- **Direttore Dipartimento di Prevenzione Medico**

delle ASL della Lombardia

Enti di formazione accreditati

Loro sedi

Oggetto: nota esplicativa su adempimenti per la partecipazione ai percorsi formativi per l'Operatore in tatuaggio e piercing

La presente comunicazione intende chiarire agli operatori del settore, agli enti di formazione accreditati ed alle ASL alcuni adempimenti sui percorsi formativi, tenuto conto che in Regione Lombardia risultano in attività migliaia di tatuatori e piercer e che ad oggi l'offerta degli enti accreditati è ancora limitata.

Il decreto n. 4721 del 25 maggio 2011 "Adozione di nuovi profili professionali per l'inserimento nel Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia – 6° provvedimento" ha definito il profilo professionale dell'operatore in tatuaggio e piercing, consentendo la progettazione e l'avvio di appositi percorsi formativi a cura degli enti di formazione accreditati al sistema di Istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia.

Detti percorsi formativi sono attuativi delle "Linee Guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" del Ministero della Sanità e del successivo decreto regionale del Direttore Generale Sanità n. 372 del 27 aprile 2004.

Come si evince dai documenti citati, la formazione degli operatori in tatuaggio e piercing è obbligatoria ai fini dell'acquisizione delle competenze in ambito igienico-sanitario per tutelare, nell'esercizio delle attività, la salute del cliente.

Nelle more di una più diffusa offerta di percorsi formativi coerente con la richiesta del territorio, la dizione "iscrizione ai primi corsi regionali utili" è da riferirsi all'arco di tempo di 24 mesi, a partire dalla data del decreto stesso.

Tale scelta è motivata altresì dalla necessità di consentire agli enti accreditati di organizzare in modo adeguato i percorsi in questione e di evitare situazioni di monopolio da parte dei primi enti attrezzati.

Chiaro è che tutti gli operatori, anche quelli che già svolgono la suddetta attività, devono adeguarsi entro il termine dei 24 mesi.

Si ricordano agli operatori le informazioni del paragrafo "limitazioni delle procedure", parte integrante dell'Allegato 1 alla Circolare 156/5.02.1998 del Ministero della Sanità, che stabiliscono che le procedure di piercing e tatuaggio non possono essere effettuate:

- su soggetti di età inferiore ad anni 18; solo previa acquisizione del consenso di chi esercita la patria potestà, per i minori è ammesso il piercing dell'orecchio (uno per lobo);
- su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe risultare compromessa (per il tatuaggio: il viso; per i piercing: palpebre, labbra, seno, lingua, apparato genitale);

Infine, si richiama la nota prot. H1.2006.29964 a firma del Direttore Generale della Sanità, che consente a "orefici, gioiellieri, estetiste, farmacisti ed eventualmente altro personale affine" di effettuare la sola foratura dell'orecchio, in deroga a quanto previsto dal ddg Sanità n. 6932/2004 "Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing" e nel rispetto delle precauzioni ivi richiamate.

Percorsi formativi

Ad integrazione di quanto già stabilito con circolare regionale n. H1.2011.0022310 del 22 luglio 2011 si ribadisce che:

- solo le istituzioni formative accreditate, iscritte all'Albo regionale dei soggetti accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007, possono avviare percorsi di formazione che rilasciano attestati regionali di competenza;
- che l'intervento formativo deve essere erogato esclusivamente dall'accreditato che è l'unico responsabile nei confronti della Regione Lombardia per i servizi resi.

In casi motivati e per le sole attività di docenza, gli accreditati, che non dispongano di professionalità con un profilo specialistico necessario ad una efficace erogazione del servizio formativo, possono ricorrere all'acquisizione di tali professionalità presso persone giuridiche non accreditate che ne dispongono al loro interno. In ogni caso la persona fisica che esegue la docenza è l'unico responsabile dell'attività didattica e deve firmare sul registro didattico.

Conseguentemente, ai fini di una corretta informazione all'utenza, solo gli accreditati possono pubblicizzare le proprie iniziative di formazione, vigilando che tale comunicazione non sia realizzata dall'eventuale persona giuridica o fisica coinvolta nella docenza.

Tutte le attività non configurabili come attività di docenza non sono delegabili a persona giuridica e devono essere erogate esclusivamente dall'accreditato titolare del percorso formativo.

Relativamente all'avvio e allo svolgimento dei percorsi in questione si richiama quanto già stabilito con circolare regionale n. H1.2011.0022310 del 22 luglio 2011, fermo restando che:

- non saranno ritenuti validi i percorsi avviati che non hanno rispettato le prescrizioni del d.d.u.o. 9837 del 12 settembre 2008;
- qualora la comunicazione di avvio sia stata protocollata in ritardo rispetto all'avvio delle attività formative, le ore di lezioni svolte fino a quel momento non saranno ritenute valide.

Al fine di dare la massima pubblicità della programmazione dei percorsi in avvio si invitano gli enti accreditati a inserire la proposta progettuale sul catalogo online dell'offerta formativa nell'avviso 025 "percorsi autofinanziati".

Gli utenti possono consultare il catalogo dell'offerta sul sito www.istruzione.regione.lombardia.it, cliccando su "offerta formativa" nella voce menù a sinistra e successivamente su "Catalogo on line dell' Offerta formativa - percorsi in extra obbligo" sulla destra.

Cordiali saluti.

Maria Gramegna

UO Governo della prevenzione e tutela sanitaria
DG Sanità

Ada Fiore

UO Attuazione delle riforme e controlli
DG Istruzione Formazione e Lavoro